

STATUTO

GIOVANI SINERGIE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASORIA NA VIA GIOACCHINO
ROSSINI 49

Numero REA: NA - 1038856

Codice fiscale: 09530051219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2020 - Statuto completo	2
--	---



Paola De Stefano
Notaio

Allegato "A" al Repertorio n.2137

e Raccolta n.1277

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:
"GIOVANI SINERGIE COOPERATIVA SOCIALE"

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c. Negli atti e nella corrispondenza la cooperativa indica il numero di iscrizione nell'albo.

ARTICOLO 2

La sede della società é fissata nel Comune di Casoria. L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. A norma pertanto dell'art. 2522, 2° co., C.C. e salvo quanto stabilito dall'art. 2519, 2°co., C.C. la cooperativa adotta le norme sulla società a responsabilità limitata. In ragione dello scambio mutualistico come appresso specificato, la cooperativa è a mutualità prevalente in quanto si avvale, nello svolgimento dell'attività propria, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, potendo peraltro avvalersi, ma in misura subordinata, anche delle prestazioni lavorative di terzi. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici. E' fatto salvo quanto disciplinato per la cooperativa sociale. Conseguentemente, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 C.C.:

- è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- qualora dovesse essere prevista l'emissione di strumenti finanziari, è comunque vietato remunerare quelli offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- è obbligatorio, in caso di scioglimento della società, devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si iscriverà all'albo di cui all'art. 2512

C.C., depositandovi annualmente i propri bilanci.

ARTICOLO 5

- **scopo:** La Cooperativa ha scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, e non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

la gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (uno), lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2 (due), primo comma, lettere a), b), c), d), l), e p), del D.Lg.vo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'art. 1 (uno), secondo comma, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106; Per il raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

- oggetto:

- oggetto:

Considerato lo scopo della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- fornitura di servizi alle persone nei settori della psicologia e sue derivazioni, dell'area ludico-espressiva, della musicoterapica, dell'area scolastica e del supporto e sostegno scolastico ai minori, avvalendosi, ove richiesto dalla legge, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali;

- servizi socio-sanitari con particolare riferimento all'assistenza agli anziani, domiciliare e non;

- servizi di ludoteca;

- attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;

- nell'ambito della sicurezza sociale: prevenzione, terapia e riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;

- nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: ideazione, produzione, allestimento e gestione di spettacoli di teatro per ragazzi in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;

- organizzazione e gestione di mostre e manifestazioni attinenti l'oggetto sociale; attività di animazione e socializza-

zione con organizzazione di feste di compleanno e di anima-

zione esterna;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore;

- organizzazione e gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico;

- organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere;

- organizzazione e gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizi di doposcuola;

- istituzione e gestione di strutture educativo - assistenziali per i minori;

- istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza;

- istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;

- istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;

- attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;

- formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino;

- istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopoparto;

istituzione e gestione di case di riposo, di case famiglia, case protette e di strutture chiamate "dopo di noi";

- iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie;

- acquisto e costruzione di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali e simili;

- fornitura di servizi di supporto nel campo dei servizi sociali ed educativi ed in particolare: pulizie di strutture, gestione di lavanderie e di servizi mensa, servizi di accompagnamento, servizi di reception;

- gestione di strutture turistico - alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti; gestione e/o organizzazione di centri di laboratorio permanenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

- offerta di servizi di ideazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, nonché attività di disboscamento e conseguente verticalizzazione della legna, potature, cura di patologie vegetali, ivi compresi i trattamenti con agenti chimici;

- attività di facchinaggio svolta anche con l'ausilio di mez-

zi meccanici e simili, comprese le attività complementari e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia di magazzini, piazzali e luoghi simili;

- gestione di attività connesse all'igiene urbana: spazzinaggio di strade e piazzali, a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti e delle attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti;
- attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per enti pubblici e privati in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti e simili);
- servizi di guardia campestre, addetti al posteggio di veicoli, misuratori e simili;
- attività di comunicazione "on line" (ideazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailing list web, attivazione di reti locali e simili) e "off line" (organizzazione di fiere, mercati, attività promozionali, convegni ed eventi in genere; redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video e simili ma con esclusione dell'edizione di quotidiani). Tutte le attività editoriali potranno essere realizzate in proprio o per conto terzi e potranno includere l'attività di gestione di centri di diffusione di riviste, giornali e simili;
- svolgimento di lavori idraulici, elettrici, di falegnameria e di piccola manutenzione;
- servizio di lettura e censimento di contatori delle utenze dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e di altri servizi;
- servizio di supporto amministrativo, di segreteria, di informazione e gestione di programmi informatici particolari.
- gestione di attività e centri per l'alfabetizzazione informatica sia "off line" che "on line";
- curare la formazione professionale e morale dei propri soci e non;
- provvedere al miglioramento economico e morale dei soci nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza applicando i principi e i metodi della cooperazione e della mutualità.

La cooperativa sociale a tal fine potrà stipulare convenzioni con i Comuni, le regioni, le province, i ministeri e con tutti gli enti pubblici ad esso subordinati ed anche con gli enti privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi. Potrà inoltre partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie e utili

alla realizzazione degli scopi sociali e potrà assumere inte-

ressenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie.

La società ricorrendone i presupposti di legge potrà chiedere tutte le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali, ed economiche previste dalle leggi statali e regionali, nonché dalla normativa dell'Unione Europea e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

È tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Si chiarisce che ogni attività richiedente autorizzazioni amministrative o governative, o un capitale minimo o determinati requisiti, sarà intrapresa solo dopo la concessione di esse o l'eventuale adeguamento del capitale o del ricorrere di detti requisiti.

Per l'attrazione dell'oggetto sociale la società potrà concorrere a Gare, aste pubbliche e licitazioni private, stipulare appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, amministrazioni dello Stato, enti locali, territoriali e non territoriali. Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge. Per il conseguimento del suo oggetto la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

ARTICOLO 6

Possono essere soci persone fisiche che esercitano mestieri corrispondenti alla specialità dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che quindi, per loro attitudine, capacità e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

A norma dell'art. 14 della Legge n. 59 del 1992 possono essere ammessi come soci, sempre se persone fisiche, anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche soggetti diversi da persone fisiche a condizione che la loro missione sia analoga alla cooperativa e comunque nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel

termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si

scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci fruitori che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere altresì soci soggetti diversi dalle persone fisiche, e sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

ARTICOLO 8

SOCI LAVORATORI

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

ARTICOLO 9

SOCI VOLONTARI

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero com-

plexivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i con-

tratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 10

SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Nell'ipotesi in cui sia prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari, l'atto costitutivo, in questa sede, dovrà stabilire i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. Potrà trattarsi sia dei classici strumenti finanziari previsti dalla legge 59/92, soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa, sia di nuovi strumenti finanziari le cui caratteristiche, in base alla riforma societaria 2003, sono liberamente determinabili. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

ARTICOLO 11

Per il raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata - nelle diverse tipologie previste dalla legge -, in forma autonoma - ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale -, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. In ogni caso quindi i soci, in quanto lavoratori, perseguono

lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata

e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche e sociali.

ARTICOLO 12

Chi successivamente alla costituzione della cooperativa, intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, contenente:

- a) l'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività esercitata;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi alle disposizioni di cui al presente atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, delibera sulla domanda, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve motivarla e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni. Si applica quanto previsto al riguardo dall'art. 2528, quarto e quinto comma, C.C. In caso di accoglimento della domanda, la stessa diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 9. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la decisione diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di tutto quanto previsto nell'art. 9. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente decisa con effetto dalla sua annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a centocinquanta euro. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexsies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

ARTICOLO 14

All'atto dell'ammissione il nuovo socio deve versare, oltre la quota sociale sottoscritta secondo quanto disciplinato dall'art. 19, l'intero importo del sovrapprezzo, se risulti determinato di anno in anno dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo in sede di approvazione del bilancio. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento del-

la quota sottoscritta può, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, essere escluso in conformità di quanto appresso disciplinato.

ARTICOLO 15

E' fatto divieto ai soci di: esercitare in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa; iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identico scopo sociale o esplicano una attività concorrente; senza espresso assenso dell'organo amministrativo, prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

ARTICOLO 16

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 17

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ovvero non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e dell'atto costitutivo, legittimano il recesso. Si applica quanto previsto al riguardo dall'art. 2532, secondo e terzo comma, C.C.

ARTICOLO 18

Oltre che nel caso di mora nel pagamento anche di solo parte della quota sottoscritta, l'esclusione sarà decisa dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo o del regolamento, rispettivamente per quanto riguarda il rapporto sociale e quello mutualistico;
- b) si renda moroso nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6 o venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9.

Si applica quanto previsto al riguardo dall'art. 2533, terzo e quarto comma, C.C..

ARTICOLO 19

Le decisioni in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate al socio interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 20

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo - limitatamente al socio -, lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; hanno altresì diritto al rimborso del sovrapprezzo, se corrisposto, fermo quanto stabilito dall'art. 2535, secondo comma, C.C. Ai sensi

e per gli effetti dell'art. 2535 C.C., il pagamento - salva

la compensazione da parte della cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito omogeneo, liquido ed esigibile -, deve essere fatto entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 21

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota effettivamente versata maggiorato del sovrapprezzo, se corrisposto e fermo sempre quanto stabilito dall'art. 2535, secondo comma, C.C., si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei centoottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Tuttavia, se gli eredi sono provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, subentrano, se consenzienti, nella partecipazione del socio deceduto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2534, ultimo comma, C.C., in caso di pluralità di eredi subentranti, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la cooperativa ne consenta la divisione.

ARTICOLO 22

In caso di recesso, esclusione o morte, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti -, relativamente ai fondi di previdenza saranno definiti dal regolamento di cui all'art. 7 che precede, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 23

Il patrimonio della cooperativa è costituito da:

- a) capitale sociale, che è variabile in corrispondenza del numero delle quote, ciascuna per il valore nominale e per gli importi consentiti dalle leggi vigenti;
 - b) riserva legale;
 - c) eventuali riserve straordinarie;
 - d) ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
 - e) qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - f) beni acquistati col reimpiego di detti mezzi finanziari.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte e non versate fermo comunque quanto stabilito dall'art. 2536 C.C.

ARTICOLO 24

Le quote sottoscritte possono essere versate a rate, nei termini e con le modalità stabiliti dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 25

La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Si applica quanto stabilito dall'art. 2530

C.C.

ARTICOLO 26

L'esercizio sociale ha durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio sociale, che ha inizio dal giorno in cui la cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese e si chiude al 31 dicembre del relativo anno.

ARTICOLO 27

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 28

L'assemblea che approva il bilancio:

a) deve destinare al fondo di riserva legale, qualunque ne sia l'ammontare, almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) deve altresì devolvere una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) può destinare una quota degli utili netti annuali a ristorni in favore dei soci lavoratori, in conformità dei criteri di seguito indicati;

d) può altresì destinare una quota degli utili netti annuali a dividendi in remunerazione delle quote sociali, fermo comunque il limite stabilito dal precedente art. 4 e nel rispetto dell'art. 2545 quater, terzo comma, C.C.

e) deve infine destinare gli utili che residuano all'esito di quanto sopra a riserva straordinaria, a fondi per accantonamenti diversi o comunque a fondi di mutualità.

Per quel che riguarda i ristorni, questi: possono essere attribuiti in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai soci lavoratori nel corso dell'esercizio; devono essere ripartiti tra i soci lavoratori in proporzione ai compensi da loro rispettivamente percepiti nel corso dello stesso esercizio; possono essere erogati, oltre che mediante integrazioni dei compensi rispettivamente percepiti dai soci lavoratori, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale per le quote di spettanza dei soci lavoratori stessi. A tal fine l'organo amministrativo riporterà nel bilancio annuale i dati relativi all'attività svolta con i soci - distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche -, separatamente dai dati dell'attività svolta con i terzi e fornirà all'assemblea ogni ulteriore elemento utile o necessario al riguardo.

ARTICOLO 29

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sotto-

pongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori ed il loro compenso;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore, se necessario, e la loro retribuzione;
- d) la responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci e del revisore;
- e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente atto costitutivo;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come innanzi determinato o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ARTICOLO 30

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito fino ad un massimo di cinque voti. Non possono tuttavia partecipare alle decisioni i soci morosi e quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ARTICOLO 31

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare in conformità delle disposizioni che seguono. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nel territorio dello Stato Italiano. La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero dall'amministratore, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, da spedire almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da inviare a tutti gli aventi diritto con lettera raccomandata - indirizzata al domicilio risultante dai libri sociali -, ovvero con telefax o posta elettronica - da inviare al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica che risultino espressamente nei libri sociali, a condizione che venga certificata la ricezione dell'avviso. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'assemblea, tuttavia, può validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i

sindaci o revisore, questi ultimi se nominati, e nessuno si

oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea è presieduta, a seconda della forma di amministrazione adottata, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore presente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di tali soggetti, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutti tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi agli atti sociali, conferita ad altro socio, purchè non amministratore, né sindaco o revisore. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea. L'assemblea:

- in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere e), f) e g) del precedente art. 23, per i quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano oltre la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci;

- in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere e), f) e g) del precedente art. 23), per i quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Il voto deve essere sempre palese. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato. In caso di assemblea che deliberi sulle modifiche dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 32

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori devono possedere i requisiti di volta in volta richiesti dalla vigente normativa, eventualmente anche ai fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane.

Ove necessario, dovrà essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa persona dotata dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di

Consiglieri variabile da tre a cinque, il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono durare in carica per un periodo superiore a tre esercizi e sono scelti tra i soci cooperatori.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

ARTICOLO 33

il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così disciplinato.

Se non vi hanno provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o d'impedimento.

Il consiglio:

- viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o con telefax, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione;
 - è validamente riunito quando siano presenti la maggioranza dei consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi, se nominati, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta è respinta;
 - può delegare tutti o parte dei suoi poteri, fatti come sopra salvi i limiti di cui agli artt. 2544, primo comma, C.C., 2475, quinto comma, C.C. e 2381, quarto comma, C.C., a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente tra loro; l'amministratore o gli amministratori delegati possono compiere tutti gli atti che risultano dalla delega, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
- Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel relativo libro.

ARTICOLO 34

L'organo amministrativo, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Spetta pertanto all'organo amministrativo:

- a) dare esecuzione alle decisioni dei soci;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dall'atto costitutivo;
- d) decidere la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale e quindi esemplificativamente fra gli altri: vendite, acquisti, permuta di beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella per la rinuncia all'ipoteca legale; compimento di ogni e qualsiasi operazione presso azien-

de ed istituti di credito di diritto pubblico e privato; a-

pertura, utilizzazione ed estinzione di conti correnti; compimento di qualsiasi altra operazione con banche, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui con relativa concessione di garanzie reali e personali; cessione, accettazione, avallo, sconto e quietanza di crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; partecipazione a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipula dei relativi contratti; assunzioni di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque necessarie all'attività sociale, il tutto nel rispetto dell'art. 2361 C.C.; adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concessioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, alla cooperativa ed agli enti cui la stessa aderisce; riscossioni da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo con rilascio di liberatorie quietanze; decisioni circa l'assunzione ed il licenziamento del personale della cooperativa, fissandone mansioni e retribuzioni; nomina di avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;

e) - nominare il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

f) - decidere circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e circa i rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 35

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano, al Presidente del Consiglio di Amministrazione od a ciascuno dei Consiglieri Delegati eventualmente nominati dal Consiglio, nei limiti dei poteri e delle facoltà spettanti a questi ultimi. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 36

A norma dell'art. 2476 C.C. ciascun socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 37

Qualora ne sussistesse l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale - composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso per quanto di spettanza dei requisiti e funzionanti secondo le disposizioni di legge -, cui spetta il

controllo della gestione e quello contabile della cooperativa. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme di legge in materia.

ARTICOLO 38

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, per le modifiche dell'atto costitutivo, la fusione, la scissione e la trasformazione della cooperativa si applica quanto rispettivamente stabilito dagli artt. 2545 octies e seguenti C.C..

ARTICOLO 39

L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. Per la devoluzione del patrimonio si applica quanto stabilito al precedente art. 4.

ARTICOLO 40

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Teverola, 23 giugno 2020

FIRMATO

CORTESE GIANLUCA - FEDERICA D'APUZZO - DAVIDE DE ROSA
PAOLA DE STEFANO - Sigillo

18 di 18